

ST contract number: 2021-5294

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

**L'Università degli Studi di Messina**, avente sede legale in Messina in Piazza Pugliatti n. 1, - CAP 98122 (C.F. 00724160833) nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato l'11.03.1072, (di seguito indicata come "UNIME" o "Università" o, indistintamente, come "Parte")

E

**STMicroelectronics S.r.l.** con sede legale in Agrate Brianza (MB), alla Via C. Olivetti, n. 2, C.F. 09291380153 e P.IVA 00951900968, capitale sociale di Euro 580.000.000,00 i.v. dal Socio Unico, soggetto ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico STMicroelectronics NV con sede legale in Amsterdam (Olanda), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Orio Bellezza, munito degli occorrenti poteri (di seguito indicata come "ST" o "Società" o, indistintamente come "Parte")  
entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti"

### PREMESSO CHE:

- a) l'Università ritiene importante promuovere collaborazioni di ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici di reciproco interesse, nonché il trasferimento scientifico e tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricercascientifica;
- b) l'Università è impegnata da tempo in attività di ricerca connessa ai settori di interesse di ST;
- c) ST riconosce l'esistenza presso l'Università di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso delle potenzialità commerciali e manifatturiere della società, le ricerche che ST potrebbe in futuro commissionare all'Università (direttamente o tramite le proprie strutture autonome), con contratti sottoscritti tra le Parti;
- d) Tra l'Università e ST è da tempo attiva una proficua collaborazione a livello scientifico;

- e) le Parti riconoscono la reciproca volontà di continuare ed ampliare la collaborazione scientifica instauratasi e disciplinare altresì la proprietà intellettuale dei risultati che possono derivare dallo svolgimento delle attività di ricerca svolte dall'Università per conto di e in collaborazione con ST, in base a specifici contratti che verranno sottoscritti tra le medesime Parti.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1.**

#### **PREMESSE**

1.1 Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente accordo quadro di collaborazione (di seguito "Accordo").

### **ARTICOLO 2.**

#### **OGGETTO**

2.1 Scopo del presente Accordo è definire le modalità di collaborazione tra le Parti in relazione allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica, regolamentati da appositi contratti, nonché la disciplina della proprietà intellettuale relativa alle eventuali invenzioni che possano derivare dallo svolgimento dei contratti di ricerca, dalle convenzioni per borsa(e) di dottorato e/o dagli assegni di ricerca presso l'Università finanziati da ST e dalle tesi svolte da studenti dell'Università in collaborazione con ST.

2.2 Le Parti concordano che le future attività di collaborazione potranno includere attività di ricerca avanzata congiunta tra ST e UNIME nelle aree dei sistemi microelettronici e relative applicazioni favorendo la partecipazione congiunta a progetti di ricerca in fase pre-competitiva, che verrà svolta presso spazi e/o laboratori messi a disposizione dall'Università, di dimensioni idonee ad ospitare il personale ST assegnato a tali attività.

2.3 Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici "Accordi Attuativi", tra cui contratti di ricerca redatti secondo il format previsto dall'Allegato 1. I singoli Accordi Attuativi disciplineranno tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione e/o di ricerca di cui al presente articolo 2.

2.4 Gli Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.

2.5 Le Parti concordano, altresì, che la Società potrà richiedere per iscritto che eventuali società Affiliate di ST (come definite al successivo Art. 13.2) possano stipulare gli specifici Accordi Attuativi. Le Parti concordano altresì che le disposizioni relative alla proprietà intellettuale di cui ai successivi artt. 8 e 9 si applichino anche agli eventuali contratti di ricerca stipulati tra l'Università e le società Affiliate di ST.

2.6 Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, gli Accordi Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare per lo svolgimento delle attività, gli spetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza nel rispetto degli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

### **ARTICOLO 3.**

#### **IMPEGNIDELLE PARTI**

3.1 UNIME e ST si impegnano a scambiare le informazioni e conoscenze in loro possesso, acquisite nei rispettivi campi di studio oggetto del presente Accordo per le finalità dello stesso, nei limiti in cui entrambe possono liberamente disporre.

3.2 Ai fini dell'attuazione delle attività di collaborazione oggetto del presente accordo, UNIME e ST si impegnano a destinare all'esecuzione delle attività stesse proprio personale, dipendente e/o non dipendente.

3.3 Ai fini dell'esecuzione delle attività e sulla base dei programmi di ricerca concordati mediante specifici Accordi Attuativi, ciascuna delle Parti si impegna a consentire al personale dell'altra Parte, durante la validità del presente Accordo, l'utilizzazione a titolo gratuito di attrezzature di calcolo e misura e di infrastrutture presso le rispettive sedi, che le Parti stesse si riservano di specificare, secondo termini e modalità da convenire successivamente, nonché consentire l'accesso controllato a quelle tecnologie di fabbricazione, infrastrutture di servizio tecnologico che siano ritenute necessarie per la migliore implementazione delle attività di ricerca concordate.

3.4 UNIME consentirà al personale ST incaricato dell'esecuzione delle ricerche oggetto del presente Accordo il libero accesso ai locali dei propri laboratori per lo svolgimento delle ricerche stesse, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta, nel rispetto delle normative in vigore per l'accesso all'Università. Parimenti, sarà consentito al personale UNIME incaricato dell'esecuzione della ricerca l'accesso alla sede ST designata, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta, nel rispetto delle normative in vigore per l'accesso all'azienda da parte di personale esterno alla stessa.

#### **ARTICOLO 4.**

##### **ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CONGIUNTA**

4.1 Le attività derivanti dal presente Accordo sono coordinate da un Consiglio Scientifico, che rimarrà in carica per la durata dell'Accordo. Il Consiglio Scientifico è composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Parti con la funzione di supervisione e coordinamento, individuato per UNIME nel Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea o suo delegato; per ST nel Legale Rappresentante pro-tempore dott. Orio Bellezza o suo delegato;
- b) due rappresentanti tecnici per ciascuna delle Parti:
  - Per UNIME i rappresentanti tecnici sono: il Prof. Sebastiano Campagna e la prof.ssa Sabrina Conoci.
  - Per ST i rappresentanti tecnici sono: l'ing Anton Hofmeister e l'ing. Salvatore Rinaudo.

Resta inteso che, previo accordo, le Parti si riservano di integrare/modificare la composizione dei rappresentanti tecnici in base alle esigenze degli Accordi Attuativi.

4.2 Durante il periodo di efficacia dell'Accordo, il Consiglio Scientifico ha il compito di formulare su base annuale programmi di ricerca compatibili con le risorse rese disponibili da ST e da UNIME, sottoponendoli ai programmi di approvazione degli organi decisionali delle Parti.

4.3 Il Consiglio Scientifico dovrà altresì curare che l'attuazione dei programmi di ricerca avvenga secondo gli obiettivi e le modalità concordate; dovrà inoltre assicurare, nello spirito della collaborazione che impronta il presente Accordo, la corretta e tempestiva informazione e trasferimento dei risultati delle attività di ricerca frutto dei programmi scientifici attuati ai sensi del successivo paragrafo 4.4.

4.4 I programmi di ricerca se approvati dalle Parti, saranno resi operativi tramite la sottoscrizione degli specifici Accordi Attuativi riportanti gli obiettivi tecnici e di allocazione delle risorse per i singoli programmi approvati ed altresì i riferimenti al presente Accordo.

4.5 Nel caso sia rilevata, sulla base dell'andamento pratico delle attività di ricerca, la necessità di introdurre integrazioni e/o variazioni ai programmi di ricerca, tali variazioni dovranno essere discusse dal Consiglio Scientifico e, nel caso abbiano un rilevante impatto tecnico o comportino variazioni rispetto agli impegni di spesa e allocazioni di risorse concordati, dovranno essere oggetto di un accordo integrativo fra le Parti secondo le modalità citate al precedente paragrafo 4.3.

#### **ARTICOLO 5.**

##### **RISORSE FINANZIARIE**

5.1 ST si impegna a riconoscere le spese sostenute dai collaboratori alla ricerca in relazione ad eventuali viaggi e/o spostamenti connessi con lo svolgimento delle attività degli Accordi Attuativi di cui all'art. 2, a condizione che tali viaggi e/o spostamenti siano preventivamente autorizzati per iscritto da

ST.

5.2 Le spese anticipate da UNIME saranno rimborsate dietro presentazione della relativa fattura e della documentazione giustificativa, purché le stesse siano in linea con gli standard e/o procedure di ST e UNIME. Le fatture o i documenti inerenti tali spese, intestate a ST e/o al collaboratore, saranno conservate da UNIME in originale. Tali spese, aventi natura di partite di giro, non saranno soggette ad alcun trattamento fiscale e previdenziale.

#### **ARTICOLO 6.**

##### **RESPONSABILITA'**

6.1 Il personale di ciascuna delle Parti che, in virtù del presente Accordo ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.

6.2 Le Parti garantiscono copertura assicurativa obbligatoria al proprio personale chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, relativamente agli infortuni e per i danni ad essi ascrivibili e con le regole di responsabilità civile.

6.3 Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo.

#### **ARTICOLO 7.**

##### **DURATA**

7.1 Il presente Accordo ha la durata di cinque (5) anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

7.2 Il presente Accordo potrà essere prorogato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna parte.

7.3 Ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 giorni da indirizzare all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata a/r o via PEC.

7.4 La cessazione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 7.3 non potrà comunque influenzare le attività in corso alla data della richiesta di cessazione le quali dovranno essere regolarmente portate a compimento ai sensi dei rispettivi Accordi Attuativi.

7.5 Ciascuna delle Parti sarà inoltre libera di risolvere il presente Accordo nel caso siano rilevati gravi inadempimenti alle previsioni contrattuali che non vengano sanati dalla Parte inadempiente entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del motivo dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 8.**

**TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ  
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE  
DERIVANTI DA ACCORDI ATTUATIVI FINANZIATI DA ST**

8.1 I diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'esecuzione delle attività di ricerca oggetto degli Accordi Attuativi, conclusi per contratti di ricerca tra l'Università e ST verranno disciplinati dalle disposizioni del presente e successivo articolo.

8.2 Fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8, la titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui risultati delle attività di ricerca oggetto degli Accordi Attuativi generati dal Personale dell'Università (per "Personale dell'Università" si intende sia il personale dipendente sia il personale non dipendente) singolarmente o congiuntamente con ST nel corso delle attività di ricerca oggetto degli Accordi Attuativi, si intenderà acquisita da ST con il pagamento del corrispettivo pattuito per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto dell'Accordo Attuativo di riferimento.

8.3. Nel caso di invenzioni o modelli originati esclusivamente dal Personale dell'Università e nel caso di invenzioni o modelli originati congiuntamente da personale di ST e dell'Università, le Parti – venute a conoscenza dell'invenzione o del modello – concorderanno caso per caso, entro un tempo ragionevole ma in ogni caso non superiore a mesi 3 (tre), l'interesse di entrambe alla brevettazione e le modalità di protezione dell'invenzione o del modello. In caso di comune interesse, la titolarità del brevetto sarà congiunta e si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo9.

Nel caso di interesse di una sola delle Parti, questa avrà il diritto al deposito del brevetto a suo solo nome, essendo inteso che nel caso in cui detta Parte sia l'Università, la relativa gestione del brevetto, inclusa la concessione di licenze, dovrà essere preventivamente concordata con ST. In caso di diniego di ST, che dovrà essere motivato, alle suddette licenze, ST si impegna a riconoscere all'Università il rimborso delle spese sostenute dall'Università per il deposito, la prosecuzione e il mantenimento del/i brevetto/i che sarebbe/ro stato/i oggetto/i di dette licenze nel Paese o Paesi od organizzazioni di Paesi in cui tali licenze sarebbero state concesse in assenza del veto di ST.

8.4. Nel caso di invenzioni o modelli che coinvolgono esclusivamente personale di ST, la proprietà dell'invenzione o dei modelli e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente di ST.

8.5 Nel caso che dalle attività di ricerca, condotte dall'Università nell'arco dei primi 6 (sei) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Attuativo con ST di riferimento, scaturiscano invenzioni o modelli attinenti all'attività di ricerca oggetto dell'Accordo Attuativo stesso, suscettibili di tutela brevettuale, l'Università si impegna sin d'ora a concedere a ST un diritto di opzione all'acquisto dei diritti brevettuali connessi all'invenzione o al modello. ST dovrà esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione scritta che dovrà pervenire all'Università entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione

relativa all'invenzione o al modello. In caso di mancato riscontro nei termini sopra detti, l'invenzione o il modello si intenderà non di interesse di ST e l'Università sarà conseguentemente libera di disporre a propria discrezione.

8.6 Qualora ST eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

8.7 In tutti i casi in cui ST sia titolare ovvero contitolare di diritti disciplinati dal presente articolo, ST concede sin da ora all'Università una licenza gratuita e illimitata sulle informazioni relative alle invenzioni o ai modelli e i risultati delle attività di ricerca oggetto degli Accordi Attuativi per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica, fatti comunque salvi i tempi necessari a ST per il deposito del brevetto che, salvo specifico accordo tra le Parti, non potranno superare 6 (sei) mesi dalla data di manifestazione del proprio interesse alla brevettazione.

8.8 ST sarà libera di designare la sua Affiliata STMicroelectronics International NV come titolare dei diritti di proprietà intellettuale che quest'articolo attribuisce a ST. In tale caso, tutti i depositi, i documenti, inclusi gli atti di cessione, e qualsiasi altra attività prevista da quest'articolo saranno fatti a nome di STMicroelectronics International NV.

## **ART. 9**

### **DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE A TITOLARITÀ CONGIUNTA**

9.1 Le Parti stabiliscono sin da ora che a ST sarà riconosciuto il diritto a scrivere direttamente tramite propri mandatarî brevettuali o ricorrendo a mandatarî brevettuali esterni la domanda di brevetto di cui è congiunta la titolarità, con oneri economici interamente a carico della stessa ST. ST sarà in ogni caso tenuta a rispettare i diritti morali degli inventori facenti parte del personale dell'Università, menzionandoli come autori nelle domande di brevetto per invenzione o per modello. A tal fine, l'Università fornirà a ST i nominativi degli inventori e il supporto necessario per la stesura della domanda del brevetto.

Nel caso in cui sia necessario l'intervento di inventori dell'Università per la stesura della domanda di brevetto, ST dovrà rimborsare all'Università le spese sostenute dagli inventori per eventuali viaggi e spostamenti connessi all'attività di cui sopra, a condizione che tali viaggi e/o spostamenti siano autorizzati da ST.

Il rimborso avverrà dietro presentazione a ST di nota spese con allegata copia della relativa documentazione giustificativa, con le modalità e in base agli standard richiesti da ST.

9.2 Contestualmente al deposito della prima domanda di brevetto l'Università cederà, sottoscrivendo il contratto di cessione di cui all'allegato 2, la propria quota di titolarità della domanda di brevetto a ST. La cessione avrà quindi ad oggetto la domanda di brevetto e tutti i diritti ad essa connessi e da essa derivanti, compreso il diritto di rivendicare la priorità in base a tale prima domanda di brevetto e di

estenderla a solo nome di ST in qualsiasi paese del mondo. Nel caso in cui ST decida di estendere a suo nome detta domanda di brevetto, contestualmente al deposito, darà comunque pronta comunicazione all'Università. ST si impegna a chiedere all'Ufficio Brevetti, italiano o estero, presso il quale è stata depositata la prima domanda del brevetto in questione, la trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità di cui al precedente capoverso solo dopo la pubblicazione di tale prima domanda.

9.3 Per ogni prima domanda di brevetto depositata, ST corrisponderà all'Università la somma di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00=) oltre IVA come dovuta per legge a fronte della cessione da parte dell'Università della propria quota di titolarità. La somma verrà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dal relativo deposito della domanda di brevetto.

9.4 Inoltre ST verserà a UNIME l'ulteriore somma di € 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00) oltre IVA come dovuta per legge, alla data di prima eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti estero entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica a ST dell'avvenuta concessione, essendo inteso che:

- a) l'importo di cui a questo comma 9.4 sarà corrisposto esclusivamente per le due prime concessioni di brevetto per invenzioni e per modelli di utilità realizzati nell'ambito dello stesso Accordo Attuativo;
- b) in caso di deposito di brevetto per invenzione e di modello di utilità per la stessa invenzione presso lo stesso Ufficio Brevetti, l'importo di cui al comma a) è dovuto solo per la concessione del brevetto per invenzioni;

Gli importi di cui ai commi 3 e 4 del presente Articolo 9 si applicano alle sole domande e concessioni di brevetto di invenzione, senza nulla dovere per eventuali modelli di utilità.

In ogni caso, per ogni Accordo Attuativo, le somme corrisposte da ST a UNIME ai sensi del precedente comma 4 non potranno superare il 25% (venticinque per cento) del valore dell'Accordo Attuativo nell'ambito del quale le invenzioni sono generate.

9.5 Oltre agli importi di cui ai precedenti commi 9.3 e 9.4 nulla sarà dovuto all'Università da parte di ST per eventuali ulteriori domande di brevetto, il cui corrispettivo di trasferimento si considera già incluso nei corrispettivi precedentemente pagati. È inteso altresì che la corresponsione da parte di ST degli importi di cui ai precedenti commi 9.3 e 9.4 libererà ST da ogni obbligo di compenso eventualmente dovuto, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, al Personale dell'Università che abbia contribuito ad invenzioni generate nell'ambito di questo Accordo e dei relativi Accordi Attuativi rispetto ai quali siano state depositate domande di brevetto. La corresponsione da parte dell'Università di quota parte di detti importi al Personale dell'Università sarà regolata dal Regolamento in materia di proprietà intellettuale ed industriale dell'Università. L'Università si impegna a tenere ST indenne da ogni eventuale pretesa di

compensi nei loro confronti da parte del Personale dell'Università che abbia contribuito a dette invenzioni o modelli. A tale riguardo l'Università farà sottoscrivere da tutto il Personale, anche esterno, che sia coinvolto nelle attività di cui agli Accordi Attuativi una lettera per presa visione ed accettazione delle previsioni tutte di cui agli articoli 8,9,10 e 1 del presente Accordo.

9.6 ST sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e delle sue estensioni internazionali.

9.7 I versamenti dei corrispettivi di cui al presente articolo dovranno essere effettuati, a seguito della ricezione da parte di ST della relativa richiesta di pagamento emessa dall'Università nelle quali saranno altresì indicati i dettagli per i pagamenti. All'atto dell'avvenuto pagamento l'Università invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72). La fattura sarà pagata a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese previa validazione del responsabile Ufficio Brevetti ST.

9.8 ST sarà libera, previa comunicazione all'Università, di designare le società Affiliate di ST come titolari dei diritti di proprietà intellettuale che quest'articolo attribuisce a ST. In seguito a tale comunicazione tutti i depositi, i documenti, inclusi gli atti di cessione, e qualsiasi altra attività prevista da questo articolo saranno fatti a nome delle società Affiliate di ST.

## **ARTICOLO 10.**

### **RISERVATEZZA E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

10.1 Ciascuna Parte si impegna espressamente per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a mantenere segrete le informazioni che verranno espressamente qualificate come "riservate" e che verranno scambiate in ragione del presente Accordo (d'ora innanzi "Informazioni Riservate"). In particolare le Parti si impegnano a:

-non divulgare o rendere accessibili a soggetti terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;

-impiegare ogni mezzo idoneo, nonché a porre in essere ogni atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a soggetti terzi;

-non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'espletamento delle attività oggetto dal presente Accordo.

10.2 Poiché l'attività di ST comprende anche la brevettazione, la cessione, l'acquisizione di royalties, licenze e know-how nel campo dell'elettronica e settori affini, UNIME si impegna a non divulgare, a non mettere a disposizione di terzi ed a non usare per scopi diversi da quelli dell'effettuazione delle attività di cui a questo accordo le Informazioni Riservate e i risultati di proprietà di ST ("Risultati").

10.3 Gli obblighi di cui al precedente art. 10.1 sopravvivranno alla cessazione del presente Accordo per

qualsiasi causa per un termine di 5 anni; essi inoltre cesseranno di essere efficaci quando le informazioni Confidenziali diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili ad UNIME e/o alle persone da essa impiegate nell'esecuzione del presente Accordo di Ricerca e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione di questo accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili.

10.4 Al termine del presente Accordo, su richiesta di ST, UNIME restituirà tutti i documenti o altro supporto tangibile in suo possesso, contenenti le informazioni confidenziali, senza trattenerne copia alcuna.

10.5 Al termine del presente Accordo, su richiesta di UNIME, ST restituirà tutti i documenti o altro supporto tangibile in suo possesso, contenenti le informazioni confidenziali, senza trattenerne copia alcuna.

10.6 In nessun caso UNIME potrà ricavare pubblicazioni scientifiche ovvero far fare tesi di laurea che riproducano in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali di cui al punto i dell'articolo 10.1 senza il previo consenso scritto di ST.

10.7 UNIME potrà invece utilizzare i Risultati allo scopo di ricavarne pubblicazioni scientifiche ovvero farne argomento di tesi di laurea previa loro presentazione a ST che potrà:

- Approvare la pubblicazione o la tesi nella forma presentata;
- autorizzare la pubblicazione o tesi previa integrazioni, soppressioni o modifiche che servano, a giudizio discrezionale di ST, a tutelare i propri diritti sui Risultati e sui vantaggi competitivi connessi con i Risultati medesimi;
- chiedere la sospensione della pubblicazione o della tesi fino al deposito da parte di ST o sua società Affiliata di domanda di brevetto relativa ai Risultati riprodotti nella pubblicazione o tesi, sospensione non superiore a 180 (centottanta) giorni della data di presentazione della richiesta di pubblicazione a ST.

10.7 Tenuto conto della particolare struttura ed organizzazione del Gruppo STMicroelectronics N.V., l'Università accetta che le Informazioni Riservate possano essere rivelate anche a o da una società Affiliata di ST e che in questo caso dette informazioni riservate saranno coperte dal presente articolo.

## **ARTICOLO 11. USO DEI SEGNI DISTINTIVI**

11.1 Ciascuna delle Parti non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria o di qualsivoglia altra natura, se non previa specifica autorizzazione scritta.

Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 per quanto applicabile, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

## **ARTICOLO 12.**

### **TRATTAMENTO DATI**

12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

12.2 Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di UNIME, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

12.3 Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al presente Accordo.

12.4 I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

12.5 Per UNIME: il Titolare del trattamento dei dati è il Rettore, con riserva di nominare un eventuale Responsabile del trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR. e i dati di contatto del Titolare sono PEC: [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it) ; [protezionedati@pec.unime.it](mailto:protezionedati@pec.unime.it). Per ST: si rinvia all'Informativa Privacy per le controparti contrattuali redatta da STMicroelectronics disponibile all'indirizzo: [https://www.st.com/content/st\\_com/en/common/privacy-portal/privacy-notices.html](https://www.st.com/content/st_com/en/common/privacy-portal/privacy-notices.html)

**ARTICOLO 13.**  
**CESSIONE DELL'ACCORDO**

13.1 Il presente Accordo, gli Accordi Attuativi ed i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

13.2 ST, potrà cedere il presente Accordo, così come i relativi diritti ed obblighi, in tutto o in parte, alle proprie Affiliate e/o in connessione con riorganizzazioni e/o trasferimenti a qualsiasi titolo di aziende o ramid'azienda.

13.3 Ai fini del presente Accordo, per Società Affiliata di ST si intende ogni società che direttamente o indirettamente controlli, sia controllata da o sia sotto il comune controllo con ST, controllo avendo il significato di cui all'articolo 2359 codice civile.

**ARTICOLO 14.**  
**ANTI-CORRUZIONE**

14.1 UNIME dichiara che (i) né lo stesso né alcuno dei propri amministratori, direttori, dirigenti, quadri o impiegati, appaltatori, sub-appaltatori, rappresentanti o agenti ("Rappresentanti"), ha elargito oggetti di valore o altra utilità, direttamente o indirettamente, a terzi, in violazione del D. Lgs. 231/2001, o di qualsiasi altra legge anti-corruzione applicabile (insieme, "Leggi Anti-Corruzione"), e (ii) non prometterà, autorizzerà o effettuerà alcun pagamento, o elargirà in altro modo oggetti di valore o altra utilità, direttamente o indirettamente, né permetterà che alcuno dei propri Rappresentanti prometta, autorizzi o effettui pagamenti o elargisca in altro modo oggetti di valore o altra utilità, direttamente o indirettamente, a terzi in violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

14.2 UNIME dichiara inoltre che interromperà immediatamente tutte le proprie eventuali attività che costituiscano violazione delle Leggi Anti-Corruzione, nonché ponga rimedio a qualsiasi eventuale azione intrapresa da UNIME o i propri o loro Rappresentanti in violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

14.3 UNIME dichiara inoltre che manterrà protocolli e procedure, ivi inclusi sistemi di controllo interno (inclusi, a titolo esemplificativo, sistemi contabili, sistemi di acquisto e sistemi di fatturazione), disegnati al fine di garantire il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione.

14.4 UNIME si impegna, in ogni momento in relazione a e per tutta la durata del presente Accordo, a rispettare e ad adottare ragionevoli misure per garantire che i propri Rappresentanti od ogni altra terza parte coinvolta nell'esecuzione del presente Accordo che sia soggetta al suo controllo o influenza rilevante, rispettino le disposizioni del Codice di Condotta di ST, il quale è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Una copia del Codice di Condotta di ST è disponibile al [https://www.st.com/content/ccc/resource/corporate/company/policy\\_statement/group0/27/23/5e/6d/ad/99/](https://www.st.com/content/ccc/resource/corporate/company/policy_statement/group0/27/23/5e/6d/ad/99/)

[47/f6/BRSTCODE1015\\_0216.pdf/files/BRSTCODE1015\\_0216.pdf/jcr:content/translations/en.BRSTCODE1015\\_0216.pdf](#) o su richiesta scritta all'Ufficio Compliance di ST.

14.5 UNIME si impegna, per tutta la durata del presente Accordo per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nel predetto Codice di Condotta nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui UNIME si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti di terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, UNIME e/o propri Rappresentanti pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi delle Leggi Anti-Corruzione e/o in violazione del Codice suindicato, ST ha la facoltà di risolvere il presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

#### **ARTICOLO 15.**

##### **LEGGE APPLICABILE**

15.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dagli Accordi Attuativi, sono regolati dalla legge italiana.

15.2 Lo scopo e la validità di ogni brevetto o altra forma di privativa industriale sono disciplinati dalle leggi del Paese dove è stata concessa la privativa.

#### **ARTICOLO 16.**

##### **CONTROVERSIE**

16.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Accordi Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

#### **ARTICOLO 17.**

##### **UNICITÀ DELL'ACCORDO**

17.1 Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e rende non valide tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative all'oggetto dell'accordo medesimo.

**Commento [FP1]:** Per quale motivo si richiede la cancellazione di questa parte?

#### **ARTICOLO 18.**

##### **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO**

18.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

#### **ARTICOLO 19.**

##### **CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO**

19.1 Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo, che sarà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte.

#### **ARTICOLO 20.**

##### **ONERI FISCALI**

20.1 Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99). Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che provvederà alla stessa nella misura indicata nella tariffa allegata al predetto Testo Unico (Tariffa-Partel-articolo4).

20.2 Le spese di bollo inerenti il presente Accordo saranno a carico delle Parti in misura paritaria.

#### **ARTICOLO 21.**

##### **DISPOSIZIONE FINALE**

21.1 Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra UNIME e ST. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

IL RETTORE


(PROF. SALVATORE CUZZOCREA)

STMICROELECTRONICS S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

(DOTT. ORIO BELLEZZA)

ST contract number: 2021-5294



**ALLEGATO 1  
CONTRATTO DI RICERCA**

**Tra**

**L'Università degli Studi di Messina**, per il tramite del **Dipartimento di \_\_\_\_\_** (di seguito, per brevità, anche indicato come "Dipartimento" o "Contraente") C.F. n. \_\_\_\_\_, rappresentato dal suo Direttore, Prof. \_\_\_\_\_ (oppure, per i contratti dell'Amministrazione: "rappresentato da \_\_\_\_\_"), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per il presente atto presso \_\_\_\_\_, delegato dal Rettore con D.R. \_\_\_\_\_ a seguito di approvazione da parte di \_\_\_\_\_, nella seduta del \_\_\_\_\_

**e**

**STMicroelectronics S.r.l.** (di seguito indicata come "Committente" o "Società") con sede legale in Agrate Brianza (MB), alla Via C. Olivetti, n. 2, C.F. 09291380153 e P.IVA 00951900968, capitale sociale di Euro 580.000.000,00 i.v. dal Socio Unico, soggetto ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico STMicroelectronics NV con sede legale in Amsterdam (Olanda), in persona del \_\_\_\_\_

(Contraente e Committente di seguito indicate indistintamente come "Parte", o collettivamente come "Parti")

**Premesse**

- Le Parti hanno sottoscritto in data \_\_\_\_\_ un Accordo Quadro di Collaborazione avente ad oggetto la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nell'area \_\_\_\_\_;
- Le Parti intendono dare attuazione alla collaborazione di cui alla premessa precedente, tramite la sottoscrizione del presente contratto di ricerca ("Contratto"), ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ dell'Accordo Quadro di Collaborazione;

**con la presente scrittura privata le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue**

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il Committente affida al Dipartimento che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a.
2. Le prestazioni relative all'esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell'allegato tecnico al presente Contratto ("Allegato 1") che costituisce parte integrante dello stesso.

### Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale

1. Il Contraente svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. \_\_\_\_\_, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente Contratto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica il Sig. \_\_\_\_\_ quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
  - per il Committente \_\_\_\_\_; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
  - per il Contraente: \_\_\_\_\_, Dipartimento \_\_\_\_\_, [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

### Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. Il presente contratto ha durata di \_\_\_\_\_ anni/mesi a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le Parti.
2. La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le Parti attraverso apposito atto scritto prima della scadenza.

### Articolo 4 – Impegno economico

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 1, riconosce al Dipartimento, un corrispettivo economico pari a € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A.:
2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, il pagamento dell'ammontare predetto avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche intestate a:  
STMicroelectronics S.r.l.  
Via Camillo Olivetti, 2  
20864 Agrate Brianza (MB)  
C. F. 09291380153  
P. IVA IT00951900968  
che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio indicando i seguenti riferimenti:

- P. IVA: **IT00951900968**
- Codice Fiscale: **09291380153**
- Codice destinatario: **PR4AG6C**.
- Casella di posta elettronica Certificata (PEC): **st\_srl@legalmail.it**

3. Il pagamento dell'ammontare predetto avverrà nei seguenti termini:

- Prima rata per € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/00) oltre I.V.A entro 30 giorni dalla consegna del deliverable \_\_\_\_\_, così come da allegato tecnico, prevista a circa \_\_\_\_\_ mesi dalla firma del Contratto;
- Seconda rata per € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/00) oltre I.V.A entro 30 giorni dalla consegna del deliverable \_\_\_\_\_, così come da allegato tecnico, prevista a circa \_\_\_\_\_ mesi dalla firma del Contratto;
- Terza rata per € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/00) oltre I.V.A entro 30 giorni dalla consegna del deliverable \_\_\_\_\_ conclusivo, così come da allegato tecnico, prevista a circa \_\_\_\_\_ mesi dalla firma del Contratto.

4. I pagamenti delle fatture saranno effettuati con le seguenti modalità:

- a) il giorno 30 (trenta) del mese, se la data di scadenza della fattura, decorsi i termini sopra indicati, sarà posteriore al giorno 15 (quindici) del mese;
- b) il giorno 15 (quindici) del mese, se la data di scadenza della fattura, decorsi i termini sopra indicati, sarà anteriore al giorno 15 (quindici) del mese.

5. Il pagamento delle fatture resterà comunque subordinato a:

- indicazione in fattura del numero dell'Ordine di Acquisto emesso dal Committente in relazione al presente Contratto;
- accettazione della fattura da parte del Referente Scientifico per il Committente, di cui al precedente articolo 2.3.

6. Il Committente, in qualità di esportatore abituale, si riserva il diritto di richiedere la fatturazione in esenzione IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, previo invio di regolare dichiarazione di intento.

7. Il Committente dichiara, ai fini dell'erogazione del corrispettivo di cui al comma 1, di essere soggetto privato.

#### **Articolo 5 – Variazione del programma di ricerca**

1. Qualora durante l'esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le Parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.

#### **Articolo 6 – Collaborazioni esterne**

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Dipartimento, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso della somma prevista all'art. 4 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.

#### **Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

1. L'accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature è normata ai sensi degli articoli 3 e 6 dell'Accordo Quadro di Collaborazione.

#### **Articolo 8 - Titolarietà dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale**

1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale è normata ai sensi degli articoli 8 e 9 dell'Accordo Quadro di Collaborazione.

#### **Articolo 9 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze**

1. L'accesso ai Risultati e alle conoscenze è normato ai sensi dell'articolo 8 e 9 dell'Accordo Quadro di Collaborazione.

#### **Articolo 10 - Riservatezza e pubblicazione dei Risultati**

1. La divulgazione e pubblicazione dei Risultati è normata ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo Quadro di Collaborazione.

#### **Articolo 11 - Uso dei segni distintivi delle Parti**

1. L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti è normato ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo Quadro di Collaborazione.

#### **Articolo 12 – Trattamento dei dati**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Contratto ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università degli Studi di Messina, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.

1. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
2. Per il Dipartimento: il Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_
3. Per la Società: si rinvia all'Informativa Privacy per le controparti contrattuali redatta da STMicroelectronics disponibile all'indirizzo: [https://www.st.com/content/st\\_com/en/common/privacy-portal/privacy-notices.html](https://www.st.com/content/st_com/en/common/privacy-portal/privacy-notices.html)

### **Articolo 13 – Recesso e risoluzione**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di \_\_\_\_\_.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
  - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
  - b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
  - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

### **Articolo 14 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione

del contratto, è il foro di Milano.

**Articolo 15 – Registrazione e spese**

1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico di \_\_\_\_\_.

**PER IL DIPARTIMENTO**  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
( \_\_\_\_\_ )  
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
( \_\_\_\_\_ )

**PER STMICROELECTRONICS S.R.L.**  
IL \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata e rinnovo), 4 (Impegno economico), 8 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 9 (Accesso ai Risultati e alle conoscenze), 10 (Riservatezza e pubblicazione dei risultati), 12 (Trattamento dei dati), 13 (Recesso e risoluzione) e 14 (Legge applicabile e Controversie).

**PER IL DIPARTIMENTO**  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
( \_\_\_\_\_ )  
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
( \_\_\_\_\_ )

**PER STMICROELECTRONICS S.R.L.**  
IL \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

## ALLEGATO N.2 SCHEMA CON CORRISPETTIVO

**Schema di Quadro Economico ai sensi dell'art. 11 c. 2 del REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ****DIRICERCA, FORMAZIONE, CONSULENZA E DI PRESTAZIONE A TARIFFA RICOINVOLTI**

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>CORRISPETTIVO al netto dell'IVA (sedovuta)</b>		
<i>Quota 20% del corrispettivo a favore del Bilancio Unico dell'Ateneo</i>		
<b>TOTALE UTILI MONETARI</b>		
<b>COSTI PRESTAZIONE (CS):</b>		
<i>Spese per cancelleria, materiale di consumo, spese per missioni, etc.</i>		
<i>Costo della manutenzione e/o riparazioni di apparecchiature già in possesso delle strutture universitarie</i>		
<i>Costo del personale esterno strutturato (compreso il personale a tempo pieno)</i>		
<b>Spese generali della Struttura o dell'Ateneo</b>		
<i>Contratti con collaboratori esterni</i>		
<i>Costo per compensazione personale (compreso il personale a tempo pieno):</i>		
	Responsabile scientifico	
	Personale docente coinvolto	
	Personale tecnico e amministrativo coinvolto	
	Responsabile della Struttura	4% dell'utile monetario
	Segretario amministrativo	4% dell'utile monetario
<b>TOTALE COSTI PRESTAZIONE</b>		

ST contract number: 2021-5294

<b>TOTALECONTRATTO/ ONVENZIONE</b>		
--	--	--

## ALLEGATO 2

### CONTRATTO DI CESSIONE

Con il presente contratto di cessione di domanda di brevetto (di seguito il "**Contratto**"), sottoscritto

TRA

**STMICROELECTRONICS SRL** con sede legale Agrate Brianza (MB), alla Via C. Olivetti n. 2, C.F., 09291380153, P.IVA n. 00951900968; capitale sociale di € 580.000.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico STMicroelectronics NV con sede legale in Amsterdam (Olanda), ivi rappresentata dal legale Rappresentante pro-tempore, .....

(di seguito indicata come "**ST**" o, indistintamente, come "Parte")

E

**Università degli Studi di Messina**, avente sede legale in ..... (C.F. .... P.I. ....)  
nella persona ..... autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del .....

(di seguito indicata come "UNIME" o "Università" o, indistintamente, come "Parte")

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "**Parti**")

#### PREMESSO CHE:

- Nell'esecuzione dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'Accordo Attuativo. \_\_\_\_\_ dell'Accordo Quadro di collaborazione stipulato il ..... fra le Parti (d'ora in poi **Accordo Quadro**) ST e UNIME hanno conseguito un'invenzione che possiede requisiti di brevettabilità;
- Le Parti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9 dell'Accordo Quadro, hanno quindi deciso di procedere con la tutela dell'invenzione depositando in data \_\_\_\_\_ la domanda di brevetto congiunta \_\_\_\_\_ (d'ora in poi **Domanda di Brevetto**) presso l'Ufficio \_\_\_\_\_, suddividendo le quote di contitolarità del Brevetto secondo le seguenti percentuali: \_\_\_\_\_ % Università e \_\_\_\_\_ % ST;

- l'Università, in attuazione di quanto previsto all'art. 8 dell'Allegato 1 all'Accordo Quadro, intende ora cedere a ST la quota di contitolarità di sua pertinenza alle condizioni e nei termini che seguono.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Premesse**

1.1 Le premesse e l'Allegato A - Verbale di Deposito e relativa Domanda di Brevetto sono considerate parte integrante del presente Contratto.

**Art. 2 - Oggetto del Contratto**

2.1 Per mezzo del presente Contratto, l'Università cede e trasferisce a ST che accetta, la piena ed esclusiva proprietà della propria quota di titolarità della Domanda di Brevetto, senza limitazione o restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri da essa derivanti.

**Art. 3 - Corrispettivo**

3.1 A titolo di corrispettivo per la cessione della quota di titolarità della Domanda di Brevetto, ST verserà all'Università le somme indicate agli artt. 9.3 e 9.4 dell'Accordo Quadro, fatto salvo il limite stabilito all'ultimo capoverso della lettera b) dell'art. 9.4 dell'Accordo Quadro.

3.2 Le somme di cui al punto precedente dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della relativa Domanda di Brevetto, come da art. 9.3 e dalla data di concessione del Brevetto come da art. 9.4 dell'Accordo Quadro di Collaborazione, e saranno versate da ST mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 16 W 02008 16511 000300029177 - Bic Swift UNCRITM1K66, banca, Banca Unicredit Banca S.P.A. filiale.....

3.3 Ai fini di dare esatta esecuzione alle obbligazioni di pagamento di cui sopra, ST si impegna a emettere e comunicare prontamente all'Università il numero dell'ordine di acquisto ("purchase order") che l'Università sarà tenuta ad inserire nella relativa richiesta di pagamento.

3.4 Ciascuna somma suddetta è soggetta all'applicazione dell'IVA, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto il presente Contratto è soggetto a registrazione a tassazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 4 - Garanzie**

4.1 Le Parti concordano che la quota di contitolarità della Domanda di Brevetto dell'Università viene ceduta allo stato in cui si trova senza alcuna garanzia di idoneità al conseguimento di un determinato scopo.

4.2 In particolare l'Università non garantisce:

- (i) La validità dei diritti che derivano dalla Domanda di Brevetto;
- (ii) che la tecnologia oggetto della Domanda di Brevetto non sia in contraffazione di diritti di brevetto o di diritti di proprietà intellettuale di parti terze;

(iii) l' idoneità della tecnologia oggetto della Domanda di Brevetto ad un particolare uso e la sua relativa immunità da difetti;

(iv) che la tecnologia oggetto della Domanda di Brevetto possieda requisiti di brevettabilità. Tuttavia l'Università garantisce di essere titolare dell'invenzione oggetto della Domanda di Brevetto. Giusto quanto disposto al paragrafo precedente, ST si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l'Università e a mantenerla indenne, nella misura più ampia consentita dalla legge, da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione commerciale dell'invenzione o del modello oggetto della cessione.

#### **Art. 5 – Uso dell'invenzione da parte dell'Università**

5.1 In attuazione di quanto previsto all'art 7 dell'Accordo Quadro, ST concede all'Università che accetta una licenza gratuita e illimitata sulle informazioni relative alla Domanda di Brevetto a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica.

#### **Art. 6 – Uso dei segni distintivi**

6.1. I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse.

6.2. Ciascuna Parte non potrà fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta.

6.3. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 per quanto applicabile, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'altra Parte.

#### **Art. 7 - Spese**

7.1 ST si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la trascrizione del presente Contratto dopo la pubblicazione di tale prima Domanda di Brevetto.

7.2 Le spese relative all'autentica notarile, registrazione e trascrizione del presente Contratto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono a carico di ST.

#### **Art. 8 – Legge applicabile e foro competente**

8.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, si conviene che a decidere sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Art. 9. Miscellanea**

9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato a seguito di ampia trattativa su ciascuno degli articoli che lo compongono e che non sussistono pertanto i

presupposti per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1341 del Codice Civile italiano. A conferma di ciò le Parti, presa visione del presente Contratto, dichiarano di approvarne senza riserva il contenuto in ogni sua parte.

**Università degli Studi di Messina**

**STMicroelectronicsS.r.l.**

**Allegato A (Allegato ....)**

**Verbale di Deposito e Domanda di Brevetto**